



FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.

Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli Terrestri
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL
VETTORE STRADALE SU TARGA DETERMINATA
Mod. 19/600 - Ed.15/12/2012

Il presente Fascicolo informativo, contenente

- **Nota informativa, comprensiva del Glossario**
- **Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Avvertenza

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.



NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli Terrestri POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL VETTORE STRADALE SU TARGA DETERMINATA Mod. 19/600 - Ed. 15/12/2012

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

AUTOVEICOLO

L'autoveicolo destinato al trasporto di cose: autocarro, autotreno o autoarticolato.

Ai soli fini dell'esclusione di cui alla **lettera b)** dell' **art. 14 – MERCI ESCLUSE** e della **clausola speciale 080 - ESTENSIONE RESPONSABILITA' PER TRASPORTI DI AUTOVEICOLI**, per autoveicoli si intendono tutti i veicoli di cui alle lettere g) e seguenti dell'art 47 del Codice della strada , comprese, quindi, le macchine agricole e comprese le macchine industriali su ruote o cingoli.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio.

CMR (Convention Marchandises Routières)

Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con Legge 6 dicembre 1960 n°1621 ed integrata dalle modifiche apportate dal protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con Legge 27 aprile 1982 n. 242.

DSP (Diritto Speciale di Prelievo)

Unità di conto utilizzata dal Fondo monetario internazionale per le riserve e i pagamenti internazionali, impiegata come misura del valore delle transazioni tra Paesi e nelle convenzioni sulla responsabilità di diritto privato. Il suo valore si basa su un paniere di tre divise: il dollaro (con un peso fissato al 41,9%), l'euro (con il 37,4%), lo yen giapponese (con il 9,4%) e la sterlina britannica (con l' 11,3%). Le valutazioni dei DSP in rapporto alle principali monete sono consultabili sul sito del Fondo Monetario Internazionale http://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx, aggiornato quotidianamente. Il controvalore dei DPS è pubblicato quotidianamente anche negli indicatori reali de Il Sole 24 ore.

FATA

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A..

FRANCHIGIA

La parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

FURTO

L'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

INDENNIZZO/ RISARCIMENTO

La somma dovuta da FATA in caso di sinistro.

MASSIMALE/SOMMA ASSICURATA

La somma che rappresenta il limite di indennizzo/risarcimento dovuto da FATA per sinistro e per autoveicolo.

MOTRICE

La motrice dell'autotreno o il trattore stradale.

POLIZZA

Il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

PREMIO

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente a FATA.

RIMORCHIO

Il veicolo per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO

La parte del danno liquidabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SEMIRIMORCHIO

Il veicolo per il trasporto di cose destinato ad essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

TRATTORE

Il veicolo di cui all'articolo 54, lett. e) del "Nuovo codice della strada" (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come successivamente modificato e integrato), destinato esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi.

VEICOLO

L'autoveicolo, il rimorchio o il semirimorchio.

VETTORE

L'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi e, per la garanzia di cui alla **clausola speciale 073 - CLAUSOLA DI ESTENSIONE AI TRASPORTI INTERNAZIONALI IN REGIME CMR**, con abilitazione all'effettuazione di trasporti internazionali, che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Informazioni generali

- a) FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Gruppo Generali;
- b) sede legale: ROMA (Italia) - Via Urbana 169/A – CAP 00184;
- c) nessuna sede secondaria;
- d) recapito telefonico: +39 06/47651, fax:+39 06/4871187, sito Internet:<http://www.fata-assicurazioni.it>, e-mail: info@fata-assicurazioni.it;
- e) autorizzata all'esercizio in Italia e all'estero delle assicurazioni e riassicurazioni in tutte le forme consentite, escluso il Ramo Vita, con provvedimento ISVAP n. 2489 del 19/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2006, ed iscritta al numero 1.00154 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il patrimonio netto di FATA ammonta a **125,61** milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a **5,20** milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali a **107.96** milioni di euro. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è **1,76** (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente).

Si rinvia al sito internet di FATA <http://www.fata-assicurazioni.it> per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto, di durata annuale più eventuale frazione di anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo.

Il contratto di durata inferiore all'anno è sempre stipulato senza tacito rinnovo.

Avvertenza

In caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, per impedire il rinnovo del contratto per un'ulteriore annualità, deve essere inviata comunicazione scritta di disdetta almeno 30 giorni prima con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la disciplina di dettaglio si rinvia all' [articolo 7 "DURATA DELL'ASSICURAZIONE"](#) delle Condizioni di assicurazione.

COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE- LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Con la garanzia base, il prodotto offre la possibilità, per i viaggi effettuati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, *esclusi quelli soggetti alla Convenzione CMR*, di garantire il patrimonio del vettore stradale, tenendolo indenne - *nei limiti, alle condizioni e nei termini precisati in polizza e nelle Condizioni di assicurazione* - di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi e nei limiti di legge per perdita o avaria delle cose trasportate, delle spese di perizia e delle altre spese indicate nelle Condizioni di assicurazione.

In particolare, prestando la suddetta garanzia, denominata **"GARANZIA A - ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' DURANTE IL TRASPORTO CON AUTOVEICOLI DI TARGA DETERMINATA**, FATA:

- tiene indenne l'Assicurato per i danni di cui sia civilmente responsabile quale vettore stradale per perdita ed avaria delle merci consegnategli per il trasporto, dal momento del carico sulla motrice/trattore o sul rimorchio o semirimorchio agganciato indicati in polizza, al momento dello scarico dagli stessi, *con il limite di 72 ore dall'arrivo dell'autoveicolo nella località indicata nel documento di trasporto*, compresi i danni verificatisi nel corso di carico, scarico o trasbordo delle merci ed incluse in copertura le tratte effettuate dall'autoveicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località del territorio nazionale;
- *entro il limite di importo pari al quarto del massimale per sinistro* e, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore allo stesso, anche oltre, tiene a suo carico le spese per resistere all'azione del danneggiato *ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1917 del codice civile*;

- tiene a suo carico le spese di perizia e le spese non inconsideratamente sostenute dall'Assicurato per prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero ed alla conservazioni delle merci trasportate.

Per la disciplina di dettaglio, si rinvia alle disposizioni delle Condizioni di assicurazione contenute negli articoli 11 "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE", 12 "GARANZIA A – ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' DURANTE IL TRASPORTO CON AUTOVEICOLI DI TARGA DETERMINATA", 15 "AMBITO TERRITORIALE", 16 "LIMITI DI INDENNIZZO" e 20 "GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI".

E', inoltre, prevista la possibilità di estendere, ampliare e/o integrare la copertura mediante il richiamo di una serie di clausole speciali, per alcune delle quali è previsto un sovrappremio.

In particolare, è possibile estendere la copertura:

- alla responsabilità per furto, sottrazione o mancata riconsegna delle merci trasportate, sia in seguito ad incidente stradale o altro fatto accidentale, che a sottrazione dell'intero veicolo o di singoli colli interi (per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla [clausola speciale C "GARANZIA "C" – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PER FURTO O MANCATA RICONSEGNA DELLE MERCI"](#), nella quale sono precisati casi, condizioni e limiti delle suddette estensioni);
- con riferimento ai casi di responsabilità dell'Assicurato per colpa grave ovvero dolo o colpa grave dei suoi dipendenti e preposti (per condizioni e limiti della copertura, si rinvia alla [clausola speciale 081 "DOLO E COLPA GRAVE"](#));
- alla responsabilità per trasporti di merci deperibili non soggetti a regime isotermico (per condizioni e limiti si rinvia alla [clausola speciale 074 "ESTENSIONE DI RESPONSABILITA' PER TRASPORTI DI MERCI DEPERIBILI NON SOGGETTI A REGIME ISOTERMICO"](#));
- alla responsabilità per trasporto di merci deperibili con mezzi isotermici e frigoriferi (per condizioni e limiti si rinvia alla [clausola speciale 076 "ESTENSIONE RESPONSABILITA' PER TRASPORTI DI MERCI DEPERIBILI SOGGETTI A REGIME ISOTERMICO"](#), integrabile, con riferimento ai casi di perdita o avaria da mancata o difettosa climatizzazione, mediante l'acquisto dell'estensione di cui alla [clausola speciale 120 "MANCATA CLIMATIZZAZIONE"](#));
- alla responsabilità per trasporto di animali vivi (per condizioni e limiti si rinvia alla [clausola speciale 077 "ESTENSIONE DI RESPONSABILITA' PER TRASPORTO DI ANIMALI VIVI"](#));
- alla responsabilità per trasporto di liquidi mediante autocisterne (per condizioni e limiti si rinvia alla [clausola speciale 078 "ESTENSIONE DI RESPONSABILITA' PER TRASPORTO DI LIQUIDI MEDIANTE AUTOCISTERNA"](#)), copertura, a sua volta estensibile ricomprendendovi altresì la responsabilità per perdita o avaria del prodotto trasportato a causa di dispersione o collaggio (per condizioni e limiti si rinvia alla [clausola speciale 117 "ESTENSIONE DI RESPONSABILITA' AI DANNI DERIVANTI DA DISPERSIONE/COLLAGGIO DEL PRODOTTO LIQUIDO TRASPORTATO CON AUTOCISTERNA"](#)) e la responsabilità per perdita o avaria subiti dal prodotto trasportato a causa di contaminazione (per condizioni e limiti si rinvia alla [clausola speciale 079 "ESTENSIONE DI RESPONSABILITA' PER DANNI DERIVANTI DA CONTAMINAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO TRASPORTATO CON AUTOCISTERNA"](#));
- alla responsabilità per trasporto di autoveicoli (per condizioni e limiti si rinvia alla [clausola speciale 080 "ESTENSIONE RESPONSABILITA' PER TRASPORTI DI AUTOVEICOLI"](#));
- al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per smaltimento, sgombero e pulizia della sede stradale (per condizioni e limiti si rinvia alla [clausola speciale 082 "SPESE PER SMALTIMENTO, SGOMBERO E PULIZIA DELLA SEDE STRADALE"](#)).

Ove l'Assicurato effettui altresì trasporti in regime di CMR, dietro corresponsione del relativo premio, l'assicurazione può, inoltre, essere prestata, *nell'ambito territoriale precisato nella relativa clausola speciale ed eventualmente in polizza*, anche con riferimento ai suddetti trasporti.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla [clausola speciale 073 "CLAUSOLA DI ESTENSIONE AI TRASPORTI INTERNAZIONALI IN REGIME CMR"](#).

E' altresì possibile limitare l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale prestata con la garanzia facoltativa di cui alla [clausola speciale C "GARANZIA "C" – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PER FURTO O MANCATA RICONSEGNA DELLE MERCI"](#).

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla [clausola speciale 072 "DELIMITAZIONE NORMATIVA FURTO"](#).

In considerazione delle peculiarità dei singoli rischi e delle specifiche esigenze del Cliente, le Condizioni di assicurazione potranno, inoltre, essere integrate mediante la sottoscrizione di "Patti speciali" definiti tra le Parti.

Avvertenza

Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo/risarcimento, così come condizioni essenziali, la cui mancanza determina l'inoperatività della copertura.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia:

- alle ["Definizioni"](#) contenute nelle Condizioni di assicurazione;
- alle previsioni delle Condizioni di assicurazione contenute negli articoli 11 ["OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE"](#), 12 ["GARANZIA A – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DURANTE IL TRASPORTO CON AUTOVEICOLI DI TARGA DETERMINATA"](#), 13 ["ESCLUSIONI"](#), 14 ["MERCÌ ESCLUSE"](#) 15 ["AMBITO TERRITORIALE"](#), 16 ["LIMITI DI INDENNIZZO"](#) e 17 ["VINCOLO DI SOLIDARIETA'"](#) e nelle singole [clausole speciali](#) .

L'assicurazione resta, inoltre, sospesa in caso di mancato pagamento del premio o delle rate di premio successive alla prima entro le ore 24 del 15° giorno successivo alla relativa scadenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'[articolo 3 "PAGAMENTO DEL PREMIO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE"](#).

Con riferimento alla garanzia facoltativa di cui alla [clausola speciale C "GARANZIA "C" – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PER FURTO O MANCATA RICONSEGNA DELLE MERCI"](#), l'assicurazione resta altresì sospesa, riprendendo vigore dalla data dell'avvenuta installazione di nuovo apparecchio antifurto, nel caso previsto nel paragrafo [C2 "FURTO DELLA MERCE IN SEGUITO A SOTTRAZIONE DEL VEICOLO CON EFFRAZIONE O SCASSO"](#) della suddetta clausola speciale, cui si rinvia per la relativa disciplina di dettaglio.

Avvertenza

L'assicurazione relativa ai trasporti nazionali cui non è applicabile la CMR, è prestata nel limite stabilito per la responsabilità del vettore dall'art 1696, comma 2 del codice civile, pari, ad 1 € per ogni Kg di peso lordo della merce perduta o avariata, sino a concorrenza, comunque, dei massimali indicati in polizza per sinistro e per autoveicolo.

Ove richiamata la garanzia facoltativa di cui alla [clausola speciale 081 "DOLO E COLPA GRAVE"](#), nei casi nella stessa contemplati, la copertura, comprensiva dei risarcimenti dovuti anche per somme superiori ai suddetti limiti, è prestata fino a concorrenza delle somme pattuite in polizza.

Per la garanzia facoltativa di cui alla [clausola speciale 073 "CLAUSOLA DI ESTENSIONE AI TRASPORTI INTERNAZIONALI IN REGIME CMR"](#), il limite dell'obbligazione di FATA è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'articolo 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, e 9 e dell'art. 25 della CMR, con il limite, quindi, di 8,33 Diritti Speciali di Prelievo (DSP) per ogni Kg di peso lordo della merce perduta o avariata, equivalenti approssimativamente, al momento della redazione del presente Fascicolo Informativo, a circa € 10/Kg (il controvalore dei DPS è pubblicato quotidianamente anche negli indicatori reali de Il Sole 24 ore), fino a concorrenza, comunque, per sinistro e per autoveicolo, delle somme assicurate indicate in polizza .

Nei casi di responsabilità per colpa grave del vettore Assicurato o dolo e colpa grave dei suoi dipendenti o preposti garantiti dall'assicurazione, la copertura relativa ai trasporti in regime di CMR è prestata fino a concorrenza delle somme indicate in polizza.

L'assicurazione è, inoltre, prestata con le franchigie e gli scoperti, e relativi minimi, ed eventuali sottolimiti di indennizzo, previsti nelle Condizioni di assicurazione e/o pattuiti in polizza per le singole coperture.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di cui

- agli [articoli 16 "LIMITI DI INDENNIZZO"](#) e [20 "GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI"](#);
- alle singole [clausole speciali](#).

ESEMPI NUMERICI

LIMITE DI INDENNIZZO E MASSIMALE

Massimale per sinistro e autoveicolo per trasporti nazionali, non soggetti alla CMR: € 30.000

Quantità di merce caricata sull'autoveicolo utilizzato per il trasporto: 300 q.li

Quantità di merce persa o danneggiata a seguito di sinistro non cagionato con dolo o colpa grave coperto a termini di contratto: 100 q.li

Valore delle merce (prezzo corrente nel tempo e luogo della riconsegna): € 3 al Kg

- Risarcimento dovuto dall'Assicurato al terzo ex art. 1696, comma 2 del codice civile: € 10.000
Importo massimo liquidabile, al lordo di eventuali franchigie/scoperti, e salvo eventuale sottolimito di indennizzo: € 10.000

Valore della merce (prezzo corrente nel tempo e luogo della riconsegna): € 0,50 al Kg

- Risarcimento dovuto dall'Assicurato al terzo ex art. 1696, comma 1 del codice civile: € 5.000
Importo massimo liquidabile, al lordo di eventuali franchigie/scoperti, e salvo eventuale sottolimito di indennizzo: € 5.000

Spese legali: € 5.000

Importo spese legali che resta a carico di FATA: € 5.000

Massimale per sinistro e autoveicolo e relativo rimorchio per trasporti nazionali, non soggetti alla CMR: € 15.000

Quantità di merce complessivamente caricata sui due veicoli utilizzati (motrice e rimorchio agganciato) per il trasporto: 300 q.li

Quantità di merce persa o danneggiata a seguito di sinistro non cagionato con dolo o colpa grave coperto a termini di contratto: 300 q.li

Valore delle merce (prezzo corrente nel tempo e luogo della riconsegna): € 0,5 al Kg

- Risarcimento dovuto dall'Assicurato al terzo ex art. 1696, comma 1 del codice civile: € 15.000
Importo massimo liquidabile, al lordo di eventuali franchigie/scoperti e salvo eventuale sottolimito di indennizzo: € 15.000

Massimale per sinistro e veicolo per trasporti nazionali, non soggetti alla CMR: € 20.000

Quantità di merce trasportata dal veicolo: 300 q.li

Quantità di merce persa o danneggiata a seguito di sinistro non cagionato con dolo o colpa grave coperto a termini di contratto: 300 q.li

Valore delle merce (prezzo corrente nel tempo e luogo della riconsegna): € 10 al Kg

- Risarcimento dovuto dall'Assicurato al terzo ex art 1696, comma 2 del codice civile: € 30.000
Importo massimo liquidabile, al lordo di eventuali franchigie/scoperti e salvo eventuale sottolimito di indennizzo: € 20.000

Spese legali € 3.000 – importo che resta a carico di FATA € 2.000

FRANCHIGIA

Massimale per sinistro e veicolo per trasporti nazionali, non soggetti alla CMR: € 30.000

Franchigia per sinistro pattuita in polizza per la garanzia A): € 250

Valore della merce (prezzo corrente nel tempo e luogo della riconsegna): € 2 al Kg

Quantità di merce persa o danneggiata a seguito di sinistro non cagionato con dolo o colpa grave coperto a termini di contratto: 1 q.le

- Risarcimento dovuto dall'Assicurato al terzo ex art 1696, comma 2 del codice civile: € 100
Importo liquidabile al netto della franchigia: 0

Quantità di merce persa o danneggiata a seguito di sinistro non cagionato con dolo o colpa grave coperto a termini di contratto: 10 q.li

- Risarcimento dovuto dall'Assicurato al terzo ex art 1696, comma 2 del codice civile: € 1.000
Importo liquidabile al netto della franchigia: € 750 (1.000 – 250)

SCOPERTO

Massimale per sinistro e veicolo per trasporti nazionali, non soggetti alla CMR: € 30.000

Scoperto contrattualmente previsto per la Garanzia C): 20% dell'ammontare del danno con un minimo di € 250

Valore della merce (prezzo corrente nel tempo e luogo della riconsegna): € 5 al Kg

Quantità di merce persa a seguito di furto dell'intero veicolo: 300 q.li

- Risarcimento dovuto dall'Assicurato al terzo ex art 1696, comma 2 del codice civile: € 30.000

Importo liquidabile al netto dello scoperto: € 24.000 (30.000 - 6.000)

Scoperto contrattualmente pattuito per la Garanzia C): 20% dell'ammontare del danno con il minimo di € 2.000

Valore della merce (prezzo corrente nel tempo e luogo della riconsegna): € 2 al Kg

Quantità di merce persa per a seguito di furto di alcuni colli interi: 80 q.li

- Risarcimento dovuto dall'Assicurato al terzo ex art 1696, comma 2 del codice civile: € 8.000

Importo liquidabile al netto dello scoperto: € 6.000 (8.000 - 2.000)

Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio - Nullità

Avvertenza

Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di FATA rese dal Contraente e/o dell'Assicurato in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione. Per le conseguenze si rinvia all' [articolo 1 "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO"](#).

Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dagli [articoli 4 "AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO"](#) e [5 "DIMINUZIONE DEL RISCHIO"](#).

ESEMPI DI VARIAZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato, che, in fase di stipulazione del contratto, dichiara di assicurare merci varie, si specializza nel trasporto esclusivo di una di esse.

Gli strumenti di protezione – antifurti presenti sugli autoveicoli al momento della stipula dell'assicurazione - vengono successivamente rimossi o sostituiti.

Avvertenza

Costituisce condizione di assicurabilità la circostanza che i trasporti siano effettuati da autotrasportatori autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti e iscritti al relativo albo professionale, intendendosi la copertura immediatamente interrotta ove dovessero venire a mancare, per qualsiasi motivo, i suddetti presupposti.

Premi

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle scadenze previste.

In caso di variazione della composizione dell'autoparco nel corso del periodo assicurativo, il premio verrà conguagliato mediante emissione di apposita Appendice.

Eccettuati i casi di contratti di durata inferiore all'anno e di rateo iniziale infrannuale, il periodo assicurativo è annuo.

Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento:

- o denaro contante, entro i limiti generali imposti dalla legge e nei limiti specificatamente prescritti dall'ISVAP;
- o assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- o bancomat, carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico - qualora disponibili presso l'Agenzia - aventi quale beneficiario uno dei suddetti soggetti;
- o bonifico su c/c bancario o postale intestato ad uno dei suddetti soggetti.

Avvertenza

Se il Contraente è un' Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (d. lsl 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali senza alcun onere aggiuntivo.

Avvertenza

FATA o l'intermediario possono applicare sconti di premio con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.

Rivalse

Avvertenza

In mancanza di deroga a quanto previsto dall'articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Diritto di recesso

Avvertenza

E' facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto per sinistro.

Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all' [articolo 6 "RECESSO IN CASO DI SINISTRO"](#).

Il contratto non può essere stipulato per una durata superiore all'annualità, più eventuale frazione di anno.

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per i diritti nei confronti di FATA il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

L'Assicurato perde il diritto all'indennità o alla prestazione ai sensi dell'articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all'obbligo di tempestiva denuncia del sinistro a FATA.

Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Regime fiscale

Il premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura del 12,50% .

D. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza

Sono previsti termini e modalità per la denuncia dei sinistri.

Per gli aspetti di dettaglio relativi agli obblighi in caso di sinistro ed alle procedure liquidative, si rinvia agli [articoli da 19 a 24 delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO](#), nonché alle singole [clausole speciali](#).

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - UFFICIO RECLAMI
Via Urbana, 169/a 00184 ROMA
Fax 06/4815934

Indirizzo di posta elettronica: Reclami@fata-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/42133745 o 06/42133353.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

**Nota Informativa - Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli Terrestri
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL VETTORE STRADALE SU TARGA DETERMINATA
Mod. 19/600 - Ed. 15/12/2012**

- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato a FATA e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm.

Resta salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

Arbitrato

Non è previsto l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 30/11/2012

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa .

Avv. Vittorio Rispoli



Ing. Giorgio Cagnetti



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli Terrestri
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL VETTORE STRADALE SU
TARGA DETERMINATA
Mod. 19/600 - Ed. 15/12/2012

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

AUTOVEICOLO

L'autoveicolo destinato al trasporto di cose: autocarro, autotreno o autoarticolato.

Ai soli fini dell'esclusione di cui alla **lettera b)** dell' **art. 14 – MERCI ESCLUSE** e della **clausola speciale 080 - ESTENSIONE RESPONSABILITA' PER TRASPORTI DI AUTOVEICOLI**, per autoveicoli si intendono tutti i veicoli di cui alle lettere g) e seguenti dell'art 47 del Codice della strada, comprese, quindi, le macchine agricole e comprese le macchine industriali su ruote o cingoli.

CMR (Convention Marchandises Routières)

Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con Legge 6 dicembre 1960 n°1621 ed integrata dalle modifiche apportate dal protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con Legge 27 aprile 1982 n. 242

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio.

FATA

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A..

FRANCHIGIA

La parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

FURTO

L'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

INDENNIZZO/ RISARCIMENTO

La somma dovuta da FATA in caso di sinistro.

MASSIMALE/SOMMA ASSICURATA

La somma che rappresenta il limite di indennizzo/risarcimento dovuto da FATA per sinistro e per autoveicolo

MOTRICE

La motrice dell'autotreno o il trattore stradale

POLIZZA

Il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

PREMIO

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente a FATA.

RIMORCHIO

Il veicolo per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO

La parte del danno liquidabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SEMIRIMORCHIO

Il veicolo per il trasporto di cose destinato ad essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

TRATTORE

Il veicolo di cui all'articolo 54, lett. e) del "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, destinato esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi.

VEICOLO

L'autoveicolo, il trattore, il rimorchio o il semirimorchio.

VETTORE

L'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi e, per la garanzia di cui alla **clausola speciale 073 - CLAUSOLA DI ESTENSIONE AI TRASPORTI INTERNAZIONALI IN REGIME CMR**, con abilitazione all'effettuazione di trasporti internazionali, che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

ART 2. ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'articolo 1891 del codice civile.

ART 3. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA.

ART 4. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da FATA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla copertura assicurativa, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile.

ART 5. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, FATA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART 6. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, FATA o il Contraente possono recedere dall'assicurazione dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato da FATA ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima.

In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, FATA mette a disposizione del Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi accessori e imposte.

ART 7. DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione può essere stipulata per una durata non superiore ad un anno, più eventuale frazione di anno.

Salvo il caso in cui in polizza sia espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

ART 8. FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

*Ogni comunicazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata.
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.*

ART 9. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART 10. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL VETTORE STRADALE

ART 11. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

FATA si obbliga, *nei limiti e termini precisati negli articoli successivi*, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore stradale, così come previsto dall'art. 2 punto b) del decreto del 21 Novembre 2005 n. 286, a titolo di risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate per i trasporti dallo stesso eseguiti *con gli autoveicoli di targa determinata espressamente indicati in polizza, escluse ulteriori o più ampie responsabilità contrattualmente assunte dall'Assicurato.*

Resta inteso che l'assicurazione è operante esclusivamente per i trasporti effettuati da autotrasportatori autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti e iscritti al relativo albo professionale, intendendosi la copertura immediatamente interrotta ove dovessero venire a mancare, per qualsiasi motivo, i suddetti presupposti.

ART 12. GARANZIA A – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DURANTE IL TRASPORTO CON AUTOVEICOLI DI TARGA DETERMINATA

La garanzia è prestata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che le merci consegnategli per il trasporto subiscano dal momento della loro caricazione a bordo dell'autoveicolo designato, fino al momento della loro scaricazione dallo stesso, rimanendo valida anche durante gli eventuali periodi di sosta dell'autoveicolo – *sempre che con le merci a bordo* – prima, durante e dopo il corso del viaggio, ma *cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall'arrivo nella località di destino indicata nel documento di trasporto.*

OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI

È compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria verificatasi nel corso delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci, *intendendosi per "carico" l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità dell'autoveicolo designato per deporle sullo stesso e per "scarico" l'operazione inversa e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due autoveicoli.*

RESPONSABILITÀ PER MERCI CARICATE SU RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

FATA è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che colpiscano merci caricate su rimorchi o semirimorchi *purché questi risultino agganciati al momento del sinistro ad una delle motrici indicate in polizza* e risponde altresì per le merci caricate su rimorchi o semirimorchi staccati dalla motrice nel corso di soste rientranti nella garanzia *a condizione che in polizza siano espressamente indicati anche gli estremi di identificazione dei singoli rimorchi o semirimorchi.*

ART 13. ESCLUSIONI

È esclusa dall'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per :

- a)** furto, appropriazione indebita ed, in genere, sottrazione delle merci o mancata riconsegna;
- b)** perdita o avaria cagionate da atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente (qualora si tratti di persone giuridiche o, comunque, di società, enti o consorzi, hanno rilievo gli atti od omissioni dei legali rappresentanti e procuratori);
- c)** perdita o avaria cagionate da violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- d)** perdita o avaria cagionate da infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose;
- e)** perdita o avaria cagionate da vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;

- f) perdita o avaria cagionate da bagnamento, se le merci siano state caricate su autoveicoli aperti e non siano state adeguatamente protette con teloni impermeabili. Restano, inoltre, esclusi i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:
 - g) fatti avvenuti in occasione di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
 - h) fatti avvenuti in occasione di cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
 - i) fatti avvenuti in occasione di esplosioni di mine, bombe o altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
 - j) fatti avvenuti in occasione di atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti, o a disordini civili;
 - k) fatti avvenuti in occasione di atti compiuti da terroristi o da persone che agiscono per scopi politici;
 - l) fatti avvenuti in occasione di atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
 - m) fatti avvenuti in occasione di contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - n) fatti avvenuti in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani,
- salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali atti od eventi.

ART 14. MERCI ESCLUSE

È esclusa dall'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria di:

- a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso;
- b) autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie, merci deperibili e/o da trasportarsi a mezzo autoveicoli isotermitici e frigoriferi;
- c) liquidi da trasportarsi con autocisterne.

ART 15. AMBITO TERRITORIALE

L'assicurazione vale per trasporti effettuati nell'ambito del territorio nazionale, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, esclusi i viaggi ai quali è applicabile la CMR.

L'assicurazione è operante anche durante le tratte effettuate dall'autoveicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località del territorio nazionale.

ART 16. LIMITI DI INDENNIZZO

FATA risponde nel limite dall'ammontare del risarcimento stabilito dal comma 2 dell'articolo 1696 del codice civile come modificato dall'art. 10 del decreto del n. 286 del 21 Novembre 2005 per i trasporti nazionali, pari ad € 1 per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata, sino a concorrenza massima, comunque, per sinistro e autoveicolo, delle somme assicurate indicate in polizza, oltre alle spese di perizia ed a quelle non inconsideratamente sostenute per adempiere agli obblighi di cui all' **art. 19 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO, lettere a) e b)**, e fermo quanto previsto **dall'art. 20 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI.**

La garanzia è prestata con le franchigie e/o gli scoperti eventualmente pattuiti in polizza e i massimali di polizza devono intendersi al lordo di eventuali scoperti e franchigie.

Le somme assicurate espresse in polizza accanto a ciascun autoveicolo (motrice/trattore) ivi individuato per targa, rappresentano il limite massimo del risarcimento dovuto da FATA per sinistro per perdita o avaria delle merci trasportate con lo stesso e/o con l'eventuale rimorchio o semirimorchio agganciato, laddove diverso da quelli individuati in polizza per targa.

Le somme assicurate esposte in polizza accanto a ciascun rimorchio e semirimorchio ivi individuato per targa, rappresentano il limite massimo del risarcimento dovuto da FATA per sinistro per perdita o avaria della merce complessivamente trasportata sullo stesso ed, eventualmente, sull'autoveicolo indicato in polizza cui è agganciato, restando comunque escluso il cumulo con le somme assicurate indicate in polizza accanto alla motrice/trattore interessata.

ART 17. VINCOLO DI SOLIDARIETA'

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, FATA risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso, con esclusione, quindi, di quella parte di danno che dovesse ricadere sull'Assicurato in virtù del vincolo di solidarietà.

ART 18. VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELL'AUTOPARCO INDICATA IN POLIZZA

Qualora, durante il periodo di validità dell'assicurazione, l'Assicurato acquisti od assuma in esercizio nuovi autoveicoli – o, se del caso, nuovi rimorchi o semirimorchi- e/o riduca il numero degli stessi per vendita o messa fuori servizio, dovrà notificare le suddette circostanze con i dati di identificazione dei veicoli interessati a FATA perché sia emessa apposita Appendice.

Il relativo conguaglio di premio verrà conteggiato pro rata fino alla fine del periodo assicurativo in corso e, nel caso sia dovuta la restituzione di una parte del premio anticipato, il conguaglio sarà effettuato al netto delle imposte e degli accessori .

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO

ART 19. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a) *prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno;*
- b) *provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;*
- c) *darne immediato avviso a FATA o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza e richiedere l'intervento del Commissario di Avaria o Perito designato da FATA più vicino al luogo in cui l'incidente si è verificato o il danno è stato scoperto; ove possibile, l'accertamento del danno dovrà avvenire in contraddittorio con il ricevitore della merce;*
- d) *non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato dei veicoli e del carico nonché delle tracce del sinistro, prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o del Perito designato da FATA ;*
- e) *trasmettere tempestivamente il reclamo, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per la raccolta di elementi per la difesa nonché, se FATA lo chiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità e compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'eventuale azione di rivalsa nei confronti di qualunque responsabile.*

*In caso di sole riserve generiche formulate dal ricevitore al momento della riconsegna delle merci, l'Assicurato è esonerato dagli adempimenti di cui ai **punti c)** e **d)** che precedono, fino al momento in cui gli pervenga un preciso reclamo scritto o il danno appaia evidente.*

In tal caso, l'Assicurato deve provvedere senza indugio a darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o a FATA .

In caso di incendio o grave sinistro, l'Assicurato deve altresì presentare denuncia scritta all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro.

L'inadempimento degli obblighi di avviso e salvataggio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

ART 20. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

FATA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'eventuale atto di tacitazione dei danneggiati. Su richiesta dell'Assicurato, FATA lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico di FATA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra FATA ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

FATA non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali e/o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART 21. INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - DOLO

L'assicurato è responsabile verso FATA di ogni pregiudizio derivante dalla violazione degli obblighi di cui ai due articoli precedenti .

Ove, poi, risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorite le pretese o abbia comunque agito dolosamente, decade dal diritto all'indennizzo.

ART 22. OBBLIGHI PARTICOLARI IN CASO DI SINISTRO FURTO, INADEMPIMENTO E DOLO

*In caso di sinistro rientrante nella garanzia facoltativa di cui alla **clausola speciale C – GARANZIA “C” - RESPONSABILITÀ PER FURTO O MANCATA RICONSEGNA DELLE MERCI**, fermo quanto previsto dall' **art. 19 -OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO** e nella suddetta clausola, l'Assicurato dovrà altresì presentare immediata denuncia all'Autorità competente.*

Copia della denuncia dovrà essere consegnata a FATA .

*Per i sinistri denunciati ai sensi dei **paragrafi C1 - FURTO DELLA MERCE IN SEGUITO A SOTTRAZIONE DEL VEICOLO SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA O CUSTODIA** e **C2 - FURTO DELLA MERCE IN SEGUITO A SOTTRAZIONE DEL VEICOLO CON EFFRAZIONE O SCASSO** della suddetta clausola speciale, tale denuncia, oltre a tutti i dettagli dell'avvenimento, dovrà indicare in particolare:*

- i dati di identificazione dell'autoveicolo o trattore e/o del rimorchio o semirimorchio (marca, tipo, targa e gli altri elementi di riconoscimento);*
- ogni elemento atto all'identificazione ed alla quantificazione della merce trasportata;*
- le generalità complete dell'autista o degli autisti dell'autoveicolo;*
- l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o di altri speciali sistemi di protezione e sicurezza.*

Fermo l'obbligo di consegnare a FATA copia della denuncia, tali sinistri dovranno, inoltre, essere notificati a FATA mediante telegramma, fax o telefono - immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento, salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine e, in caso di ritrovamento del veicolo, dovrà essere immediatamente chiesto l'intervento dell'Autorità e del Commissario d'avarìa o Perito designato da FATA perché sia verbalizzato lo stato delle portiere, dell'eventuale apparecchio antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente a bordo, prima della riconsegna del veicolo da parte delle Autorità.

In caso di inosservanza dolosa, anche parziale, degli obblighi di cui al presente articolo, FATA non è tenuta al pagamento dell'indennizzo. Se, invece, l'inosservanza è dipesa da colpa FATA ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

FATA non è tenuta a pagare l'indennizzo in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, di adozione e utilizzazione di mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, di alterazione dolosa delle tracce del sinistro o agevolazione del progresso dello stesso.

*In caso di sinistro rientrante nella garanzia facoltativa di cui alla **CLAUSOLA SPECIALE 072 - DELIMITAZIONE NORMATIVA FUTRO**, le Norme della presente sezione restano integrate altresì da quanto previsto nella suddetta clausola.*

ART 23. OBBLIGHI PARTICOLARI IN CASO DI SINISTRO DA MANCATA CLIMATIZZAZIONE

*Per i sinistri denunciati ai sensi della **clausola speciale 120 - “MANCATA CLIMATIZZAZIONE”**, le Norme della presente Sezione si intendono integrate come precisato nella suddetta clausola.*

ART 24. PERITI E COMMISSARIO DI AVARIA

La nomina dei Periti è di competenza esclusiva degli Uffici di Direzione di GBS AL – GENOVA - Ufficio Liquidazioni Trasporti Generali Business Solutions S.c.p.a. Liquidazioni Danni Trasporti Terrestri, Via Fieschi, 9 16121 Genova, fax 010 – 3199518

Area Nord

Eleonora Simonato

tel. 010 - 3199509

mail eleonora.simonato@generali.it

Area Centro Sud

Giovanna Cappanera

tel.010 - 3199503

mail giovanna.cappanera@generali.it

*In casi eccezionali, qualora si ricevesse avviso di sinistro in giorno non lavorativo e vi fosse la necessità di un intervento peritale urgente (danni di un certo rilievo derivanti, ad esempio, da mancato freddo, ribaltamento del mezzo con perdita del carico, bagnamento di merce deteriorabile, ecc), potrà essere contattato il seguente numero di cellulare **335/7365213** o il numero fisso **051.6053695**.*

Nei casi eccezionali sopra indicati, per quanto riguarda la nomina di un Commissario d’Avaria all’estero, lo stesso potrà essere correttamente individuato attraverso il sito di Assicurazioni Generali (www.generali.it – Area Rete Vendite – Area Trasporti on line – Ricerca Commissari d’Avaria) e conseguentemente incaricato per la perizia, dandone, quindi, comunicazione ai liquidatori sopra indicati.

CLAUSOLE SPECIALI

(valide soltanto se espressamente richiamate in polizza con il relativo codice alfabetico o numerico)

C - GARANZIA "C" - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER FURTO O MANCATA RICONSEGNA DELLE MERCI

La presente clausola speciale richiede la **specificata approvazione del Contraente** ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, con particolare riferimento alle condizioni di operatività della garanzia nei diversi casi, nonché alla sospensione della stessa prevista dal paragrafo C2, lettera e).

A parziale deroga **dell'art. 13 – Esclusioni, lett. a)**, fermo quant'altro previsto dalle **Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile del Vettore**, l'assicurazione è prestata altresì, nei casi, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, per furto ed, in genere, per sottrazione delle merci o mancata riconsegna.

C1 FURTO DELLA MERCE IN SEGUITO A SOTTRAZIONE DEL VEICOLO SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA O CUSTODIA

FATA è obbligata per il furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o motrice o rimorchio o semirimorchio.

L'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di una delle seguenti **condizioni essenziali**:

- a) che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, gli autoveicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista o accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze dell'autoveicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le portiere chiuse a chiave ;
- b) che durante le anzidette fermate o soste gli autoveicoli siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
- c) che gli autoveicoli stessi sostino in aree portuali e/o aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.

SCOPERTO

Salva diversa previsione pattuita in polizza, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 20%, con un minimo di € 250 ed un massimo di € 20.000 per sinistro.

Per eventi verificatisi in Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia, la garanzia è prestata con uno scoperto del 30%, con un minimo di € 250 ed un massimo di € 30.000 per sinistro.

C2 FURTO DELLA MERCE IN SEGUITO A SOTTRAZIONE DEL VEICOLO CON EFFRAZIONE O SCASSO

FATA è obbligata per il furto della merce in seguito a:

- sottrazione dell'intero autoveicolo o della motrice mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice ;
- sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio, sia agganciati che staccati dalla motrice, mediante furto con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sul rimorchio o semirimorchio.

L'operatività della presente garanzia è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti **condizioni essenziali**:

- a) che sull'autoveicolo sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari, come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE;

- b) *che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;*
- c) *che in caso di sinistro vengano immediatamente consegnate all'Assicuratore – quale prove dell'avvenuto inserimento dell' antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso;*
- d) *che non siano state effettuate o fatte effettuare duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, per qualsiasi motivo, intendendosi per chiavi tutti i dispositivi di inserimento, disinserimento e bloccaggio dell'apparecchio antifurto;*
- e) *che, in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto, sia presentata immediata denuncia all'Autorità competente ed inoltrata tempestiva comunicazione all'Assicuratore, provvedendosi alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro approvato; resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.*

SCOPERTO

Salva diversa previsione pattuita in polizza, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 20%, con un minimo di € 250 ed un massimo di € 20.000 per sinistro.

Per eventi verificatisi in Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia, la garanzia è prestata con uno scoperto del 30%, con un minimo di € 250 ed un massimo di € 30.000 per sinistro.

C3 FURTO DI SINGOLI COLLI INTERI DAL VEICOLO, SENZA SOTTRAZIONE DELLO STESSO

FATA è obbligata per il furto di singoli colli interi dall'autoveicolo senza sottrazione dello stesso, a condizione che il furto venga perpetrato:

- a) *mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autoveicolo, qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico, e sempre che l'effrazione, lo scasso o il taglio siano stati constatati dal Commissario d'avarìa o Perito designato da FATA, e, ove possibile, dalle competenti Autorità;
oppure*
- b) *durante le soste degli autoveicoli in locali chiusi o in aree recintate dotati di appropriati mezzi di chiusura mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura e sempre che l'effrazione o lo scasso siano stati constatati dal Commissario d'Avarìa o Perito designato da FATA e dalle competenti Autorità.*

SCOPERTO

Salva diversa previsione pattuita in polizza, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 20%, con un minimo di € 250 e un massimo di € 20.000, elevato a € 30.000 per gli eventi verificatisi in Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia.

C4 FURTO DELLA MERCE IN SEGUITO AD INCIDENTE STRADALE O ALTRO EVENTO ACCIDENTALE

FATA è obbligata per il furto della merce in seguito ad incidente stradale o altro evento accidentale che non rientri nei casi previsti nei precedenti paragrafi e *che impedisca all'autista di adottare le misure idonee ad evitare il danno.*

C5 ALTRI CASI DI FURTO DELLE MERCI O MANCATA RICONSEGNA DELLE STESSE

FATA è obbligata altresì per gli altri casi di furto ed, in genere, per sottrazione o mancata riconsegna delle merci non espressamente indicati negli articoli che precedono, *fatte salve le esclusioni precisate nel successivo **paragrafo ESCLUSIONI COMUNI** della presente clausola speciale.*

SCOPERTO

Salva diversa previsione pattuita in polizza, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 30%, con un minimo di € 250 e un massimo di € 20.000, elevato a € 30.000 per gli eventi verificatisi in Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia.

ESCLUSIONI COMUNI

Sono comunque esclusi dall'assicurazione i casi di :

- a) furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o della motrice o del rimorchio o del semirimorchio qualora non ricorra uno dei casi indicati nei **paragrafi C1 - FURTO DELLA MERCE IN SEGUITO A SOTTRAZIONE DEL VEICOLO SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA O CUSTODIA** e **C2 - FURTO DELLA MERCE IN SEGUITO A SOTTRAZIONE DEL VEICOLO CON EFFRAZIONE O SCASSO**;
- b) appropriazione indebita, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti, o col concorso degli stessi;

MERCI ESCLUSE

Ad integrazione di quanto previsto dall'**art. 14 - MERCI ESCLUSE**, con riferimento alle garanzie disciplinate dalla presente clausola speciale, l'assicurazione resta esclusa altresì per la responsabilità dell'Assicurato nei trasporti di pellicce, pelli, prodotti farmaceutici e tabacchi.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Gli obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro sono regolati negli articoli delle **Norme che regolano l'Assicurazione in caso di sinistro**.

081 - DOLO E COLPA GRAVE

Nelle ipotesi di applicazione, a seguito di vertenza giudiziale, del quarto comma dell'articolo 1696 del codice civile, per i casi di colpa grave del vettore ovvero di dolo o colpa grave dei suoi dipendenti e preposti, FATA terrà indenne l'Assicurato di quanto da lui dovuto a titolo di risarcimento fino a concorrenza delle somme pattuite in polizza per la presente copertura.

Resta inteso che detto impegno di FATA, assunto a parziale deroga **dell'art.16 - LIMITI DI INDENNIZZO**, è relativo ai casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di vettore stradale rientranti nella garanzia prestata, ferme, per il resto, le relative condizioni ed esclusioni.

Nel caso sia richiamata la **clausola speciale C – GARANZIA “C” - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER FURTO O MANCATA RICONSEGNA DELLE MERCI**, resta, pertanto, altresì fermo che:

- l'assicurazione non vale in caso d'inosservanza da parte dell'Assicurato – ovvero di suoi dipendenti o preposti – di quanto previsto dai **paragrafi** della suddetta clausola speciale **C1 - FURTO DELLA MERCE IN SEGUITO A SOTTRAZIONE DEL VEICOLO SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA O CUSTODIA** e **C2 - FURTO DELLA MERCE IN SEGUITO A SOTTRAZIONE DEL VEICOLO CON EFFRAZIONE O SCASSO**;
- restano, comunque, esclusi i casi di appropriazione indebita, furto e, comunque, sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti e preposti, o con il concorso degli stessi.

Gli eventuali risarcimenti verranno regolati con lo scoperto o la franchigia, a carico dell'Assicurato, eventualmente pattuiti in polizza.

073 - CLAUSOLA DI ESTENSIONE AI TRASPORTI INTERNAZIONALI IN REGIME CMR

A parziale deroga degli **artt. 15 - AMBITO TERRITORIALE** e **16 - LIMITI DI INDENNIZZO**, nell'ambito della copertura prestata con la **garanzia A - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DURANTE IL TRASPORTO CON AUTOVEICOLI DI TARGA DETERMINATA** e – ove richiamata in polizza la relativa **clausola speciale** - altresì della **garanzia “C” – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER FURTO O MANCATA RICONSEGNA DELLE MERCI** - l'assicurazione è estesa, nei termini ed entro i limiti territoriali di seguito precisati, ai trasporti internazionali soggetti al regime della CMR.

AMBITO TERRITORIALE

La presente estensione di assicurazione vale per i trasporti soggetti alla CMR da, per e fra i Paesi dell'UE, Croazia, Norvegia, Svizzera.

LIMITI DI INDENNIZZO

Il limite dell'obbligazione di FATA è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'art. 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, e 9 e dell'art. 25 della CMR sino a concorrenza massima, comunque, per ogni sinistro e ogni autoveicolo, delle somme indicate in polizza, oltre alle spese di perizia ed a quelle non inconsideratamente sostenute per adempiere agli obblighi di cui all'**art. 19 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO, lettere a) e b)**, e fermo quanto previsto dall'**art. 20 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI**.

I massimali di polizza devono intendersi al lordo di scoperti e franchigia eventualmente previsti.

DOLO O COLPA GRAVE

Anche nel caso in cui non sia richiamata in polizza la **clausola speciale**, integrativa dell'assicurazione prestata per i trasporti nazionali, **081 - DOLO E COLPA GRAVE** - a parziale deroga di quanto previsto nel precedente **paragrafo "LIMITI DI INDENNIZZO"**- nelle ipotesi di applicazione, a seguito di vertenza giudiziale dell'articolo 29 della CMR, per i casi di colpa grave del vettore Assicurato ovvero di dolo o colpa grave dei suoi dipendenti o preposti, FATA lo terrà indenne di quanto da lui dovuto fino a concorrenza delle somme indicate in polizza per la presente estensione di garanzia.

Resta inteso che tale obbligazione è assunta da FATA per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato nella sua qualità di vettore stradale dei quali la stessa sia obbligata a tenerlo indenne in base alla garanzia prestata, ferme, quindi, per il resto, le relative condizioni ed esclusioni.

Resta altresì convenuto che la presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto specifico a carico dell'Assicurato, in aggiunta agli scoperti eventualmente già applicabili ai sensi di polizza, pari al 20% della somma da risarcire in forza della presente condizione addizionale in eccedenza a quella che sarebbe stata dovuta da FATA in caso di mancata pattuizione della condizione stessa.

ESCLUSIONI

FATA è comunque estranea ad eventuali reclami che dovessero essere avanzati nei confronti dell'Assicurato per:

- a) mancato incasso delle somme a carico del Ricevitore all'atto della riconsegna della merce (art. 21 della CMR);
- b) perdita od utilizzazione inesatta dei documenti menzionati nella lettera di vettura (art. 11 della CMR)
- c) omissioni sulla lettera di vettura delle precisazioni riguardanti il contratto di trasporto (art. 7 della CMR).

074 - ESTENSIONE RESPONSABILITA' PER TRASPORTI DI MERCI DEPERIBILI NON SOGGETTI A REGIME ISOTERMICO

A parziale deroga di quanto disposto dall' **art. 14 - MERCI ESCLUSE, lettera b)**, l' assicurazione è estesa alla perdita o avaria di merci deperibili *non congelate* trasportate su autocarri non isotermici né frigoriferi, sempre che la prevedibile durata ed esecuzione del trasporto non comporti la necessità di impiego di automezzi isotermici o frigoriferi.

Salva diversa previsione pattuita in polizza, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 250 per sinistro.

Ove richiamata la **clausola speciale C- GARANZIA "C" - Assicurazione della responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci**, in caso di applicazione degli scoperti previsti per furto o mancata riconsegna delle merci, il suddetto scoperto non si applica.

Ove nei "Patti speciali" sottoscritti con la polizza sia prevista una franchigia frontale, lo scoperto di cui sopra non potrà essere inferiore a tale franchigia.

076 - ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ PER TRASPORTI DI MERCI DEPERIBILI SOGGETTI A REGIME ISOTERMICO

A parziale deroga di quanto disposto dall' **art. 14 - MERCI ESCLUSE, lettera b)**, l' assicurazione è estesa ai trasporti di merci deperibili effettuati con automezzi isotermici e frigoriferi.

DURATA E CONDIZIONI DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione inizia con la caricazione a bordo dell'automezzo frigorifero, rimanendo valida per danni e/o perdite verificatisi negli eventuali periodi di sosta dell'automezzo frigorifero vettore – sempre che con le merci a bordo – prima, durante e dopo il corso del viaggio, e cessa con la scarica del medesimo e, in ogni caso, allo scadere di 72 ore dall'arrivo dell'automezzo medesimo nella località finale del viaggio, sempre che l'apparato frigorifero sia efficiente e mantenuto regolarmente ed in funzione.

ESCLUSIONI

Restano comunque esclusi dall'assicurazione gli indennizzi che fossero dovuti dall'Assicurato per danni e/o perdite derivanti da variazioni di temperatura.

SCOPERTI

Salva diversa previsione pattuita in polizza, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 250 per sinistro.

Ove richiamata la **clausola speciale C- GARANZIA "C" - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER FURTO O MANCATA RICONSEGNA DELLE MERCI**, in caso di applicazione degli scoperti previsti per furto e mancata riconsegna delle merci, il suddetto scoperto non si applica.

Ove nei "Patti speciali" sottoscritti con la polizza sia prevista una franchigia frontale, lo scoperto di cui sopra non potrà essere inferiore a tale franchigia.

120 - MANCATA CLIMATIZZAZIONE

La presente clausola speciale richiede la **specifico approvazione del Contraente** ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile con particolare riferimento ai paragrafi "CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ" e "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI GUASTO O ROTTURA ACCIDENTALE POTENZIALMENTE DANNOSI".

A parziale deroga di quanto previsto nella **clausola speciale 076 - ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ PER TRASPORTI DI MERCI DEPERIBILI SOGGETTI A REGIME ISOTERMICO**, l'assicurazione è estesa alla responsabilità dell'Assicurato per danni e/o perdite derivanti da variazioni della temperatura, purché dovute a:

- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero che ne abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento;
- eventi non esclusi dalla garanzia prestata occorsi durante il trasporto che producano danneggiamenti che lascino tracce evidenti, constatabili dal Commissario di avaria, sul mezzo o alle celle frigorifere tali da comprometterne in tutto o in parte la funzionalità ai fini della conservazione delle merci.

CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ

Resta inteso che la garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

- a) che il mezzo vettore sia fornito di apparato frigorifero idoneo a produrre la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate, nonché di cella isoterma atta a mantenerla;
- b) che il Contraente o l'Assicurato, o chi per essi, faccia effettuare, da parte di una officina specializzata, con frequenza non superiore a sei mesi, il controllo e la manutenzione periodici dell'impianto frigorifero, del vano di carico e delle sue pertinenze ed, in caso di danno, esibisca, sotto pena di decadenza, le fatture e/o la documentazione relative alle ultime due revisioni effettuate.

ESCLUSIONI

Ad integrazione di quanto previsto dall' **art. 13 - ESCLUSIONI**, FATA non è altresì obbligata per danni derivanti da:

- a) errata regolazione del termostato, qualora non siano fornite precise istruzioni per iscritto sulla temperatura da mantenere nel corso del viaggio;
- b) mancata o difettosa circolazione dell'aria, quando la stessa è imputabile ad errato stivaggio eseguito a cura e sotto la responsabilità del mittente;

- c) non rispondenza del prodotto a disposizioni sanitarie dello stato di partenza, di transito o destinazione;
- d) mancata pre-refrigerazione della merce, ove necessaria;
- e) mancata pre-refrigerazione dell'autoveicolo, ove richiesta.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI GUASTO O ROTTURA ACCIDENTALE POTENZIALMENTE DANNOSI

Fermo quanto previsto dalle **Norme che regolano l'assicurazione in caso di sinistro**, l'Assicurato, o chi per esso, qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto o rottura accidentale del mezzo o dell'apparato frigo tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, è tenuto altresì – ove possibile – a provvedere ai seguenti adempimenti:

- a) rivolgersi alla più vicina officina specializzata, per effettuare le riparazioni del guasto e/o fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da far ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, oppure richiedere l'intervento di un autocarro frigo di soccorso, con il quale effettuare la restante parte del viaggio. Tali provvedimenti dovranno essere adottati sempre che gli stessi risultino economicamente convenienti e giustificati rispetto al presunto danno;
- b) richiedere l'intervento del Commissario di avaria di FATA al momento dell'evento e/o nella località di destino ai fini dell'accertamento dei danni e delle valutazioni di carattere merceologico/commerciale e della natura dei medesimi e della percentuale di avaria da considerarsi ai fini dell'eventuale liquidazione.
- c) fornire la seguente documentazione supplementare:
 - fatture indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti ed i pezzi sostituiti, in occasione dei due ultimi controlli eseguiti sull'impianto frigorifero da officine specializzate;
 - la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale;
 - certificato sanitario/fitopatologico (ove previsto), comprovante che - al momento della caricazione - la merce si trovava in perfette condizioni.

SCOPERTI

Salva diversa previsione pattuita in polizza, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 250 per sinistro.

La suddetta percentuale di scoperto e il relativo minimo si intendono raddoppiati nel caso in cui il danno sia attribuibile a mancata o difettosa circolazione dell'aria, quando la stessa sia imputabile ad errato stivaggio eseguito sotto la responsabilità del vettore.

Ove nei "Patti speciali" sottoscritti con la polizza sia prevista una franchigia frontale, gli scoperti di cui sopra non potranno essere inferiore a tale franchigia.

077 - ESTENSIONE RESPONSABILITA' PER TRASPORTI DI ANIMALI VIVI

A parziale deroga di quanto disposto dall' **art.14 - MERCI ESCLUSE, lettera b)**, l'assicurazione s'intende operante anche per i trasporti di soli animali vivi, restando comunque esclusi i casi di morte per parto e per soffocamento non conseguente ad avvenimento e/o accidente di trasporto.

Salva diversa previsione pattuita in polizza, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 250 per sinistro.

Ove nei "Patti speciali" sottoscritti con la polizza sia prevista una franchigia frontale, lo scoperto di cui sopra non potrà essere inferiore a tale franchigia.

078 - ESTENSIONE RESPONSABILITA' PER TRASPORTI DI LIQUIDI A MEZZO AUTOCISTERNA

A parziale deroga di quanto disposto dall' **art. 14 -MERCİ ESCLUSE, lettera c)**, la garanzia è estesa al trasporto di liquidi a mezzo autocisterna.

Restano comunque esclusi gli indennizzi che fossero dovuti dall'Assicurato per danni e/o perdite cagionati da:

- a) dispersione o colaggio del prodotto derivanti da cause diverse da incidente stradale, rottura e/o foratura della manichetta, sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola, rottura della valvola, durante le operazioni di carico e scarico;
- b) contaminazione del prodotto.

079 - ESTENSIONE DI RESPONSABILITA' PER DANNI DERIVANTI DA CONTAMINAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO TRASPORTATO CON AUTOCISTERNA

In deroga a quanto disposto dalla **lettera b)** del **paragrafo ESCLUSIONI** della **clausola speciale 078 - ESTENSIONE RESPONSABILITA' PER TRASPORTI DI LIQUIDI A MEZZO AUTOCISTERNA**, sono inclusi nell'assicurazione i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che il prodotto trasportato subisca a causa di contaminazione.

SCOPERTI

Salva diversa previsione pattuita in polizza, la presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 250.

Ove richiamata la **clausola speciale C- GARANZIA "C" - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER FURTO O MANCATA RICONSEGNA DELLE MERCI**, in caso di applicazione degli scoperti previsti per furto e mancata riconsegna delle merci, il suddetto scoperto non si applica.

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di contaminazione del prodotto a seguito di incidente stradale.

117 - ESTENSIONE DI RESPONSABILITA' PER DANNI DERIVANTI DA DISPERSIONE / COLAGGIO DEL PRODOTTO LIQUIDO TRASPORTATO CON AUTOCISTERNA

In deroga a quanto disposto dalla **lettera a)** del **paragrafo ESCLUSIONI** della **clausola speciale 078 - ESTENSIONE RESPONSABILITA' PER TRASPORTI DI LIQUIDI A MEZZO AUTOCISTERNA**, sono inclusi nell'assicurazione i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria del prodotto trasportato a causa di dispersione o colaggio per cause diverse da quelle indicate nella suddetta clausola.

SCOPERTI

Salva diversa previsione pattuita in polizza, la presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 250.

Ove richiamata la **clausola speciale C- GARANZIA "C" - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER FURTO O MANCATA RICONSEGNA DELLE MERCI**, in caso di applicazione degli scoperti previsti per furto e mancata riconsegna delle merci, il suddetto scoperto non si applica.

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di contaminazione del prodotto a seguito di incidente stradale.

080 - ESTENSIONE RESPONSABILITA' PER TRASPORTI DI AUTOVEICOLI

A parziale deroga di quanto disposto dall' **art. 14 – MERCI ESCLUSE , lettera b)**, la presente garanzia s'intende operante per i trasporti di autovetture ovvero degli autoveicoli indicati in polizza, a mezzo di bisarche ovvero con altro mezzo idoneo ai sensi della normativa vigente.

Gli eventuali risarcimenti verranno regolati con lo scoperto o la franchigia, a carico dell'Assicurato, eventualmente pattuiti in polizza.

082 - SPESE PER SMALTIMENTO, SGOMBERO E PULIZIA DELLA SEDE STRADALE

Ad integrazione delle **Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità civile del vettore stradale**, FATA rimborserà all'Assicurato, le spese dallo stesso sostenute per rimozione, disinfezione, fumigazione, smaltimento e distruzione delle merci e/o per lo sgombero della sede stradale dalle merci irrecuperabili, a seguito di un sinistro garantito a termini di assicurazione. Detto rimborso sarà liquidato dietro presentazione di apposita documentazione di spesa, in eccedenza ai massimali di polizza, fino ad un massimo di € 1.500 per sinistro e per annualità assicurativa.

072 – DELIMITAZIONE NORMATIVA FURTO

La presente clausola speciale richiede la **specificata approvazione del Contraente** ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Ad integrazione di quanto previsto nella **clausola speciale C - GARANZIA "C" - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER FURTO O MANCATA RICONSEGNA DELLE MERCI**, si conviene che, laddove sia previsto l'utilizzo di un apparecchio antifurto, l'operatività della garanzia nel caso di furto dell'intero autoveicolo ovvero della sola motrice, del rimorchio o semirimorchio, è subordinata al rispetto delle condizioni di cui alle seguenti **lettere A) e B)**, che devono intendersi prevalenti rispetto alle altre norme che regolano l'assicurazione.

- A) L'apparecchio antifurto dovrà essere installato a regola d'arte, certificato da un Organismo che rispetti le disposizioni pertinenti delle norme EN 4500 e conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1°,2°,3° livello della norma CEI 79/17 e/o a equivalente norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE.
- B) Con riguardo al furto dell'intero rimorchio o semirimorchio avvenuto quando siano sganciati dalla motrice, dovrà essere installato a regola d'arte e messo in funzione un apparecchio antifurto preventivamente approvato per iscritto da FATA. In alternativa, il rimorchio o semirimorchio dovrà essere sottoposto a sorveglianza, così come previsto dal **paragrafo FURTO DELLA MERCE IN SEGUITO A SOTTRAZIONE DEL VEICOLO SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA O CUSTODIA** della **clausola speciale C - GARANZIA C - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER FURTO O MANCATA RICONSEGNA DELLE MERCI**.

RITROVAMENTO DEL VEICOLO

Resta inteso che:

- a) in caso di ritrovamento del veicolo, l'incaricato di FATA, oltre a quant'altro previsto nelle **Norme che regolano l'assicurazione in caso di sinistro**, dovrà verificare altresì l'effrazione e lo scasso dell'eventuale antifurto e ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente e che la mancata costatazione dell'effrazione o scasso del sistema antifurto comporta l'inoperatività della copertura;
- b) il Contraente e/o l'Assicurato dovranno fornire a FATA tutta la documentazione necessaria a determinare il danno ed ottemperare a tutte le altre disposizioni delle Condizioni di assicurazione.